



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Del 21-05-2020

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CELLINO ATTANASIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 12:06, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'ANGELO CAMILLO	Sindaco	P
RAGONICI LUCA	Ass. Vice Sindaco	P
CATERINI BATTISTA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Tiziana Piccioni

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Sindaco del Comune di Cellino Attanasio, con nota acquisita al protocollo generale il 12.05.2020 al n. 2891, ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo della dipendente di questa Amministrazione Priscilla Di Vittorio, per una parte del tempo dell'orario di lavoro, fino al 31.12.2020;
- la Sig.ra Priscilla Di Vittorio, dipendente a tempo determinato con profilo professionale di Istruttore economico-finanziario – Cat. C/ trattamento tabellare C1, ha espresso per le vie brevi il suo assenso alla richiesta di utilizzazione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti ci si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione , nel rispetto del vincolo di dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 22.01.2004”*;

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;

- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le

proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si

fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'utilizzo congiunto del lavoratore secondo le seguenti disposizioni

- la durata sarà fino al 31/12/2020;
- la dipendente effettuerà complessivamente 18 ore settimanali di cui n. 12 ore presso il Comune di Valle Castellana e 6 ore presso il Comune di Cellino Attanasio;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dalla Sig.ra Priscilla Di Vittorio a favore dell'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL ;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 24/90 e s.m. e i.;

2. Di assentire alla richiesta del Comune di Cellino Attanasio per l'utilizzo condiviso, ai sensi l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145, della dipendente a tempo determinato e parziale di questa Amministrazione Priscilla Di Vittorio, Cat. C/C1 , avente il profilo professionale di "Istruttore Economico/Finanziario" secondo le seguenti disposizioni:

- la durata sarà fino al 31/12/2020;
- la dipendente effettuerà complessivamente 18 ore settimanali di cui n. 12 ore presso il Comune di Valle Castellana e 6 ore presso il Comune di Cellino Attanasio;
- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa dalla Sig.ra Priscilla Di Vittorio a favore dell'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

3. Di approvare, per le causali espresse in premessa, lo schema di convenzione previsto dalla citata normativa da sottoscrivere con il Comune di Cellino Attanasio, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al Sindaco in quanto Responsabile del Servizio Personale, la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cellino Attanasio e alla dipendente interessata.

Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CELLINO ATTANASIO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto convenzionale,

tra

il Comune di Valle Castellana con sede in 8, rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della G.C. N. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

e

il Comune di Cellino Attanasio, con sede in _____, rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della G.C. N. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 e l'art. 14 del C.C.N.L del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004 prevedono che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

con nota del _____, prot. n. _____, il Sindaco del Comune di Cellino Attanasio ha chiesto al Comune di Valle Castellana

l'autorizzazione a poter utilizzare la dipendente Priscilla Di Vittorio - Categoria C/Posizione economica C1 - profilo professionale "Istruttore economico/finanziario";

con delibera di Giunta n. ____ del ____ l'Amministrazione comunale di Valle Castellana, ha aderito alla richiesta del sindaco di Cellino Attanasio, approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;

con delibera di Giunta n. ____ del ____ l'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio approvato lo schema della presente convenzione e autorizzata la sua sottoscrizione.

Le parti, tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 124 della legge 145 del 30/12/2018, e dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed AA.LL. stipulato in data 22.1.2004, il Comune di Valle Castellana autorizza l'utilizzo condiviso da parte del Comune di Cellino del proprio dipendente a tempo parziale e determinato Priscilla Di Vittorio, inquadrato nella categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di Istruttore Economico/Finanziato.

Al fine di formalizzare il proprio consenso Il Dipendente interessato controfirma la presente convenzione.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione fino al 31.12.2020.

In prossimità della scadenza, al fine di valutare un possibile rinnovo, le Parti potranno procedere alla revisione complessiva dei contenuti.

La presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo da concordarsi tra i due Enti e con

l'assenso del Dipendente.

Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di uno solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Il Dipendente interessato effettuerà complessivamente 18 ore settimanali di cui 12 ore presso il Comune di Valle Castellana e 6 ore presso il Comune di Cellino Attanasio secondo le giornate che verranno stabilite concordemente dalle Amministrazioni.

L'eventuale impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.

ART. 4 - GESTIONE DEL PERSONALE ED ONERI FINANZIARI

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, compreso ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.). In questi casi il Dipendente si considererà assente sia presso l'Ente di appartenenza che presso quello utilizzatore.

Qualora l'attività lavorativa dovesse essere resa presso l'Ente utilizzatore nella giornata del santo patrono, il Dipendente rientrerà nella sede ordinaria per rendere la normale prestazione lavorativa poiché potrà usufruire della giornata festiva quando questa si verificherà nella suddetta sede.

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso

l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune di Cellino Attanasio da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al Dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria C/C1 del Comune di appartenenza.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il Comune di Valle Castellana provvederà a retribuire il dipendente in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore, compreso l'eventuale lavoro straordinario, previa acquisizione da parte di quest'ultimo della rendicontazione mensile di tutti gli elementi retributivi e dell'accreditamento delle relative somme.

Il Comune di Cellino Attanasio si obbliga, altresì, a versare contestualmente al Comune di Valle Castellana gli oneri riflessi rivenienti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla presente convenzione.

Qualora il Comune di Cellino Attanasio non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi previsti, la presente convenzione s'intende immediatamente risolta.

Il Comune di Cellino assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni eventi che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonchè di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente. L'eventuale onere delle spese di ex art. 14, comma 6 del CCNL 22.1.2004 sarà a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 5 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due enti nell'esecuzione della presente convenzione e non fossero risolvibili con accordi bonari, saranno demandati all'attività giudiziaria

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Cellino Attanasio

Per il Comune di Valle Castellana

Per accettazione: **Il Dipendente**

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 21-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Piccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Piccioni